



CITTA' DI LOCRI
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
SETTORE I- POLITICHE SOCIALI

Allegato A)

AVVISO PUBBLICO

Legge n. 431 del 9 dicembre 1998, art. 11 e successive modificazioni ed integrazioni. Fondo Nazionale per il sostegno all' accesso alle abitazioni in locazione. Contributi per l'anno 2025 – Competenza 2026.

II RESPONSABILE DEL SETTORE 1

Visto l'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 relativamente al contributo annuale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

Vista la Legge Regionale Calabria n. 1 del 11/01/2006, art. 9, comma 5;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Calabria del 27 marzo 2006, n. 206 di approvazione del Bando che regola le procedure di assegnazione del contributo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della L. n. 431/1998;

Vista la circolare esplicativa alla D.G.R. 206 del 27/03/2006 Prot. n. 336579 del 19 ottobre 2020;

Visto l'Avviso sul sito della Regione Calabria, rivolto a tutti i Comuni della Calabria, Legge 431/98, art. 11 – COMUNICAZIONI E FOGLI DI CALCOLO PER L'ANNO 2025;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

Vista la Determinazione n. ... Settoriale n. ... del .././.... con la quale è stato approvato lo schema del presente Avviso Pubblico;

RENDE NOTO

che a partire dal 02 gennaio 2026 e fino al 27 febbraio 2026, i soggetti in possesso dei requisiti sotto riportati, potranno presentare l'istanza per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2025, secondo le modalità di seguito indicate e fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

Articolo 1 - Finalità dell'Avviso Pubblico

Il fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, è finalizzato all'assegnazione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione per l'anno 2025.

Articolo 2 - Beneficiari

I beneficiari devono essere in possesso alla data della presentazione dell'istanza, dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani o di uno Stato appartenente all'Unione Europea, oppure, essere cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea in possesso di un regolare permesso/carta di soggiorno ai sensi del vigente decreto legislativo n. 286/1998 e s.m.i.;

- b) essere titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
- c) essere residenti nel Comune di Locri e in particolare nell'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione;
- d) non essere assegnatari di un alloggio di ERP a canone sociale;
- e) non essere assegnatari di un alloggio comunale;
- f) non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un'unità immobiliare.
- g) Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:
 - titolarità di un diritto reale di "nuda proprietà";
 - titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;
 - titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;
 - proprietà di un alloggio accatastato presso l'Ufficio del Territorio come inagibile oppure oggetto di un provvedimento del Sindaco che ne abbia dichiarato l'inagibilità o l'inabitabilità;
- h) avere un patrimonio mobiliare complessivamente non superiore a euro 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.i.;
- i) valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.i. non superiore a euro 17.000,00;
- j) valore ISEE (Indicatore della Situazione economica equivalente), valore ISE (Indicatore della situazione economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.i., rientranti entro i valori di seguito indicati:

FASCIA A
Valore ISE inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS
Incidenza Canone/Valore ISE non inferiore al 14%
FASCIA B
Valore ISEE non superiore ad € 15.000,00
Valore ISE superiore alla somma di due pensioni minime INPS e non superiore ad € 17.000,00
Incidenza Canone/Valore ISE non inferiore al 24%

Ai soli fini del fondo regionale per la locazione, il valore ISEE della precedente tabella risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:

- i.1) presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione;
- i.2) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni;

Le condizioni di cui alle lettere precedenti i.1) e i.2) non sono tra loro cumulabili. L'anno di produzione dei redditi del nucleo familiare da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 30% del valore ISEE è per quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.).

I requisiti di cui al presente articolo sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.i., ad eccezione del requisito di cui alla lettera b) che si riferisce al soggetto richiedente il contributo.

Non sono efficaci:

- a) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del presente Avviso;
- b) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari e economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del presente Avviso.

Articolo 3 - Ammontare del contributo

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.i.:

FASCIA A
Il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un massimo di euro 3.100,00;
FASCIA B
Il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di euro 2.325,00.

Art. 4 - Cumulabilità con altri contributi per il sostegno alla locazione

Entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo da concedere a ciascun beneficiario e fatte salve disposizioni statali contrarie, è ammesso il cumulo tra il contributo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni. Pertanto, ai fini della quantificazione del beneficio da concedere, si effettuerà la decurtazione di eventuali contributi già percepiti per la stessa finalità.

Articolo 5 - Canone annuo di locazione

Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno 2025, anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata l'istanza.

Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura dell'Avviso Pubblico, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti, non si considerano le frazioni di mese inferiore a 15 giorni.

Articolo 6 - Decesso

In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della L. 27 luglio 1978, n. 392.

Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del codice civile.

Articolo 7 - Presentazione dell'istanza e dichiarazione sostitutiva

L'istanza, debitamente sottoscritta dal richiedente corredata dalla documentazione elencata e redatta sull'apposito modulo (secondo lo schema riportato in allegato al presente Avviso), potrà essere scaricata dalla homepage del sito istituzionale del Comune di Locri, oppure su APP LOCRI, oppure ritirata presso l'ufficio amministrativo Politiche Sociali (primo piano) e dovrà essere presentata perentoriamente, pena l'esclusione, **dal 2 gennaio 2026 fino al 27 febbraio 2026, in uno dei seguenti modi:**

- brevi manu, all'Ufficio Protocollo del Comune di Locri (entro e non oltre le ore 13:00 del 27/02/2026);
- a mezzo PEC al seguente indirizzo: ufficioprotocollo.comunelocri@asmepec.it

Le istanze presentate dopo la scadenza dei termini sopra indicati o non corredate dalla documentazione necessaria, non saranno prese in esame e verranno escluse.

Se il richiedente è portatore di handicap, dovrà allegare all'istanza il certificato delle ridotte o impedito capacità motorie, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 104/92, che attestino l'impossibilità di presentare personalmente l'istanza di accesso al contributo. In tal caso, il richiedente, dovrà allegare anche il Modello di Delega che potrà essere ritirato dal delegato presso l'ufficio amministrativo Politiche Sociali.

Articolo 8 - Istruttoria domande

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, i requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare saranno comprovati con Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.).

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il Comune effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni. Ferme restando le sanzioni penali previste dal decreto suddetto, qualora dal controllo

emerge la non veridicità della dichiarazione effettuata, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Ultimata l'istruttoria delle istanze pervenute, si procederà alla formulazione della Graduatoria Provvisoria dei beneficiari, che sarà pubblicata sull'Albo Pretorio e sulla homepage del sito istituzionale del Comune di Locri, per 15 giorni consecutivi per consentire la presentazione di eventuali ricorsi.

Coloro la cui istanza sia stata esclusa, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della Graduatoria Provvisoria, potranno presentare ricorso in opposizione.

L'ufficio preposto, procederà all'approvazione della Graduatoria Definitiva (alla quale non potrà essere prodotto a nessun titolo, alcun ricorso), che sarà pubblicata sull'Albo Pretorio e sulla homepage del sito istituzionale del Comune di Locri e trasmessa alla Regione Calabria entro il 31 maggio 2026 per la ripartizione del contributo.

Il Comune trasmetterà la Graduatoria Definitiva dei beneficiari anche alla Guardia di Finanza di Locri per le verifiche di competenza.

Articolo 9 - Erogazione dei contributi

Il contributo decorrerà dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 e comunque cesserà con la sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti.

Il contributo verrà erogato esclusivamente ad avvenuto trasferimento dei Fondi da parte della Regione Calabria al Comune di Locri secondo priorità stabilite dalla Regione Calabria medesima, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Articolo 10 - Controlli

Sarà competenza del Comune, in sede di istruttoria:

- a. Procedere alla verifica del possesso dei requisiti;
- b. Procedere alle verifiche, anche a campione, previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni.

In presenza di uno dei seguenti casi:

- ✓ Somma dei redditi Irpef e Irap pari a zero, fatti salvi i redditi esenti;
- ✓ Somma dei redditi Irpef e Irap inferiore al canone annuo;
- ✓ Somma dei redditi Irpef e Irap superiore al canone annuo di un valore che deve essere compreso tra 0 e 30%;

il Comune prima dell'erogazione del contributo dovrà:

1. Verificare l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite altra struttura comunale demandata;
2. Escludere dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui al punto precedente e nel caso di soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti dai redditi esenti ai fini Irpef.

Articolo 11 - Informazioni

Per qualsiasi informazione, rivolgersi all'Ufficio Amministrativo Politiche Sociali del Comune di Locri, piano primo, nei seguenti giorni e orari di apertura (martedì e giovedì mattina dalle ore 10:00 alle ore 12:30; martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 17:30), tel. 0964/391495.

Il Responsabile del Settore 1
Dott.ssa Lauretana Scarfò



Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Francesca Caroleo

Informativa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento U.E. 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali:

Titolare del trattamento: Comune di Locri. - Via Matteotti 152, 89044

P.E.C.: ufficioprotocollo.comunelocri@asmepec.it

Telefono: 0964/391467

Responsabile della protezione dati: Liquidlaw SRL

Finalità del trattamento: Sostenere le persone e i nuclei in situazione di difficoltà economica.

I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria, definizione ed archiviazione dell'istanza formulata e per le finalità strettamente connesse.

Base giuridica del trattamento: Il trattamento è autorizzato ed è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri e in particolare alla erogazione di contributi economici (art. 11, L. 9 dicembre 1998, n. 431; decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2020).

Categorie di dati personali trattati:

- dati comuni tra cui codice fiscale e generalità; situazione occupazionale, reddituale e patrimoniale;
- dati sensibili: stato di salute e ulteriori dati particolare richiesti per l'individuazione di particolare fragilità o contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica D.S.U. - I.S.E.E.

Destinatari dei dati personali: I dati personali sono comunicati ai competenti Uffici della Regione Calabria ai fini del monitoraggio sulle risorse assegnate.

I dati inoltre, possono essere comunicati ad ulteriori soggetti pubblici o privati autorizzati al trattamento, nei casi previsti dalle vigenti normative

Trasferimento dati personali a un Paese terzo: I dati personali non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea né ad organizzazioni internazionali.

Periodo di conservazione dei dati: I dati personali potranno essere cancellati esclusivamente nei termini previsti dalla vigente normativa in materia di archiviazione e conservazione.

Diritti dell'Interessato: L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati, limitazione del trattamento, il diritto di opporsi ad un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; il diritto alla cancellazione o alla trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di legge.

L'interessato ha inoltre:

- il diritto di opposizione per motivi legittimi inviando una raccomandata A.R. al Titolare del trattamento sopra indicato.
- il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.

Obbligatorietà della fornitura dei dati personali e le possibili conseguenze della mancata comunicazione dei dati: Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la conseguenza in caso di mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di effettuare le verifiche previste e pertanto comporta la sospensione del procedimento.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato: Il Comune non utilizza processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.